

Pubblicato il 29/07/2021

N. 00781/2021 REG.PROV.CAU.

N. 02886/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2886 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Italiana Petroli s.p.a. (già Api Nova Energia s.r.l., poi fusa per incorporazione in Italiana Petroli s.p.a.), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Comandè, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;

contro

Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (già Autorità Garante per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura dello Stato, presso il cui Ufficio distrettuale, ubicato in Milano, via Freguglia, n. 1, è *ex lege* domiciliata;

nei confronti

- Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro *pro tempore*, non costituito in giudizio;
- Terna s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

per l'annullamento:

A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della determinazione AEEGSI DSAI/53/2017/EEL del 12 ottobre 2017, notificata in pari data alla Società tramite posta elettronica certificata, recante in oggetto “Avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di un utente titolare di unità di produzione non abilitate per strategie di programmazioni non diligenti nell'ambito del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica” e del relativo Allegato A;

- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale ad oggi non conosciuto dalla ricorrente;

B) Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato da Api Nova Energia s.r.l. il 14.7.2021:

- della deliberazione dell'ARERA n. 183/2021/S/EEL dell'11 maggio 2021, notificata alla Società a mezzo pec in data 14 maggio 2021, recante in oggetto “Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la realizzazione di strategie di programmazione non diligenti nell'ambito del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica” e del relativo Allegato A.

Visti il ricorso, il ricorso per motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore il dott. Lorenzo Cordi' nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi degli articoli 25, co. 1, del decreto-legge n. 137/2020 (convertito, con modificazione, dalla legge n. 176/2020), e modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera e), del d.l. 1 aprile 2021, n. 44 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76/2021) e 4, co. 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020), attraverso la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa di cui all'Allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020 (pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 7 dell'11 gennaio 2021), e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Ritenuto il ricorso per motivi aggiunti sorretto da adeguato *fumus boni iuris* in relazione alla dirimente censura relativa alla natura perentoria del termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio (*cf.*: Consiglio di Stato, Sez. VI, 19.1.2021; Id., 17.3.2021, n. 2308; T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, Sez. II, 16.6.2021, n. 11496, e, in precedenza, Id., 31.10.2018, n. 2455, n. 2456, n. 2458).

2. Ritenuto, inoltre, che l'orientamento giurisprudenziale citato al precedente punto non pare, *prima facie*, messo in discussione dalla recente sentenza n. 151/2021 della Corte Costituzionale che, al contrario, evidenzia come “talora il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio” sia

“stabilito dalla stessa autorità competente in via regolamentare, oppure, di volta in volta, in sede di avvio dell’iter procedimentale. Emblematica, al riguardo, è l’esperienza delle autorità amministrative indipendenti, il cui potere sanzionatorio, pur inserendosi nella più complessa funzione di vigilanza e di controllo, è comunque soggetto alla legge n. 689 del 1981” (punto 4.1.2).

3. Ritenuto sussistente il pregiudizio grave ed irreparabile atteso che la ricorrente è esposta al rischio di esazione coattiva di somme ingenti che potrebbero risultare non dovute all’esito del giudizio.

4. Ritenuto di non accogliere la domanda di imposizione di una idonea garanzia formulata dalla difesa erariale nella memoria del 27.7.2021 (deposito delle h. 9.02) tenuto conto delle ragionevoli probabilità di accoglimento del ricorso per motivi aggiunti e della ravvicinata udienza di trattazione del merito della controversia che rendono non opportuno aggravare la posizione della ricorrente mediante l’imposizione di una garanzia comunque onerosa per la Società.

5. Ritenuto di compensare le spese di lite della presente fase processuale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda):

i) accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia del provvedimento impugnato con il ricorso per motivi aggiunti;

ii) fissa per la trattazione del merito del ricorso l’udienza pubblica dell’8.3.2022, ore di regolamento;

iii) compensa le spese di lite del presente giudizio;

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25, comma 2, del decreto legge n. 137 del 2020 (convertito, con modificazione, dalla legge n. 176/2020), attraverso la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa di cui all’Allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020 (pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 7 dell’11 gennaio 2021), con l’intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente

Silvana Bini, Consigliere

Lorenzo Cordi', Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Lorenzo Cordi'

IL PRESIDENTE
Italo Caso

IL SEGRETARIO